

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 25 gennaio 2013.

**Individuazione dei meccanismi elettronici che registrano
l'attività del veicolo.****IL CAPO DIPARTIMENTO**

PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 132, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il predetto art. 132, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nel prevedere, tra l'altro, che nelle polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli l'assicurato può acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, al fine di fruire di riduzioni significative rispetto alle tariffe stabilite dallo stesso articolo, demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di tali meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o di ulteriori dispositivi;

Visti altresì i commi 1-bis ed 1-ter dell'art. 32 del citato decreto legge n. 1 del 2012, come convertito, che prevedono che con diversi provvedimenti siano stabilite le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati registrati dai predetti meccanismi elettronici, nonché definito lo standard tecnologico hardware e software utile a tali fini;

Ritenuto quindi di procedere alla individuazione dei più volte citati meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o degli ulteriori dispositivi, in considerazione delle predette modalità di impiego dei dati che saranno raccolti;

Vista la direttiva 72/245/CE del Consiglio del 20 giugno 1972 relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore così come modificata dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione del 17 luglio 1989, dalla direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 e dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004;

Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di tele-

comunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste le norme ISO 9001:2008 in materia di qualità, nonché le specifiche norme ISO/TS 16949:2009 in ambito di progettazione e sviluppo di prodotti per il settore "automotive";

Vista la norma CEI 79-56 in materia di requisiti funzionali e prove per sistemi di tipo "black box";

Espletata la comunicazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che stabilisce una procedura d'informazione in materia di norme e regole tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei dispositivi e funzioni minime

Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:

- a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
- b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
- c) consentono la diagnostica da remoto dell'integrità funzionale del dispositivo;
- d) garantiscano l'incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
- e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
- f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
- g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.

Art. 2.

Dotazione dei dispositivi

Affinché le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all'interno dei suddetti dispositivi siano presenti:

- a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
- b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
- c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM - UMTS;
- d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell'intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;



- e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
- f) una batteria ricaricabile.

Art. 3.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1-ter dell'art. 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del Regolamento ISVAP di cui al comma 1-bis del già citato art. 32, secondo le modalità ivi previste.

Roma, 25 gennaio 2013

*Il capo dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti*
FUMERO

*Il capo dipartimento
per l'impresa e l'internalizzazione
del Ministero dello sviluppo economico*
TRIPOLI

13A00791

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 2013.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune

del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vices del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

